



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 57 DEL 03/02/2023

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DELLA GARA AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DELL'ART. 51, COMMA 1 DELLA L. 108/2021, SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA GABBIANELLA" IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C34D23000030001 - CIG 9636398F2E

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 1 del 03/01/2023, relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 53 del 30/08/2021 di approvazione del DUP 2022-2024 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 5 del 21.02.2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 21.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2022-2024 e con le previsioni del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 20 del 23.02.2022, con la quale si è approvato il PEG che affida la dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2022-2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGC n. 1 del 12.01.2022 avente per oggetto: "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2022/2024" in applicazione della legge n. 190 del 6.11.2012.

Richiamata la delibera di G.C. n. 10 del 01/02/2023, con la quale si è disposto:

- 1) Di beneficiare del contributo di cui **all'Avviso C.S.E. 2022** pubblicato dal MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) "*Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*" per finanziare l'intervento di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "La Gabbianella" mediante l'installazione di nuovi infissi conformi al DM del 16 febbraio 2016;
- 2) Che la fornitura dei beni e servizi in esame deve essere conforme alle relative condizioni particolari previste nei Capitolati Speciali PON IC/CSE 2022 predisposti dal MiTE e le cui spese afferiscano a interventi, da realizzarsi sugli edifici insistenti su tutto il territorio nazionale, di proprietà e nella disponibilità delle Amministrazioni partecipanti e che siano adibiti ad uso pubblico, non a destinazione residenziale e non destinati all'esercizio dell'attività economica;
- 3) Che, secondo il citato **Avviso C.S.E. 2022** è possibile presentare un massimo di cinque domande di finanziamento e per ciascuna istanza presentata, il contributo minimo deve essere almeno pari ad euro 40.000,00, IVA esclusa., e massimo pari alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure di acquisizione; che attualmente è pari ad euro 215.000,00, IVA esclusa;
- 4) Di dare atto che *L'Avviso Pubblico "CSE 2022"* prevede la concessione di agevolazioni su forniture, non su lavori, e che la gara deve essere espletata sulla piattaforma MePA gestita da Consip come acquisto di beni e servizi riferiti al settore merceologico "*Fonti rinnovabili ed efficientamento energetico*", nel rispetto delle disposizioni contenute nei Capitolati PON IC/CSE 2022 presenti in MEPA;
- 5) Di dare atto che il costo per la fornitura e posa di nuovi infissi presso la scuola dell'infanzia "La Gabbianella" è stato stimato in €. 112.700,00, al netto di IVA, la cui spesa sarà completamente finanziata con l'eventuale contributo che sarà concesso dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) in virtù dell'avviso C.S.E. 2022, più volte citato;
- 6) Di dare atto che:
 - per l'acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 indicati nell'Avviso in parola **non è indispensabile che le Amministrazioni al momento dell'avvio della procedura di acquisto dispongano di risorse finanziarie proprie in quanto l'Amministrazione comunale dispone la proposta di aggiudicazione della procedura di acquisto subordinandola alla comunicazione di concessione del contributo da parte del MITE;**
 - **la proposta di aggiudicazione non costituisce un impegno da parte del Comune nei confronti dell'operatore economico, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 07.10.2022 n. 8612) e pertanto, in caso di non assegnazione del finanziamento per esaurimento dei fondi, l'Amministrazione potrà decidere di non procedere con l'attuazione dell'intervento in parola;**
- 7) Che il termine ultimo per l'ultimazione degli interventi finanziati con i fondi del Mite di cui all'Avviso C.S.E. 2022 è il **30.06.2023 a pena di decadenza del contributo stesso e qualora i lavori non venissero completati entro tale data il costo dell'intervento ricadrà in capo al Comune;**
- 8) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia di espletare tutte le procedure connesse e conseguenti al perfezionamento della presente deliberazione;

Atteso che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”

Dato atto che:

- il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30.07.2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

Evidenziato che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che «*Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione*».

Dato atto che l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono:

- per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro = (IVA esclusa);
- per l'esecuzione di servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro = (IVA esclusa);

mediante l'istituto dell'«affidamento diretto», anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamato il parere del M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) n. 735 del 24.9.2020 con il quale si è chiarito che le nuove procedure introdotte alla L. 120/2021, sostituiscono, fino al 30 giugno 2023, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016;

Visti:

- L'avviso CSE-2022 del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) in base al quale il criterio di aggiudicazione da adottare è quello del minor prezzo;
- L'art. 97 comma 8 stabilisce che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter;
- L'art. 97 comma 8 stabilisce altresì l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- L'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che nell'ambito della previsione di utilizzo della centrale unica di committenza per i comuni non capoluogo di provincia, prevede, attraverso il richiamo al comma 2, primo

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

periodo, del medesimo articolo, la deroga per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia esperiti da stazioni appaltanti qualificate tramite strumenti telematici;

- Il combinato disposto dell'art. 38, comma 8 e dell'art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale, in attesa dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (AUSA);

Dato atto che:

- il Comune di piazzola sul Brenta è iscritto all'AUSA, giusto attestato ANAC in data 02/10/2017 e quindi è da considerarsi qualificato;
- l'importo dell'appalto ammonta a € 112.700,00, quindi inferiore alla soglia comunitaria e che tale importo sarà posto quale base di gara;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante «affidamento diretto», ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) della l. 120/2020 e art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo;
- di utilizzare quale strumento telematico per la gara, la piattaforma MEPA, avviando una RDO evoluta, così come previsto nell'avviso CSE-2022 del MITE;
- il valore complessivo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari ad Euro 112.700,00 (euro centodododicimilasettecento/00), oltre all'IVA del 22%;

Atteso che la nuova formulazione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata tramite abrogazione del comma 5, non prevede limitazioni alla possibilità di subappalto;

Vista la deliberazione dell'Autorità della Vigilanza sui LL.PP. del 21/12/2021 n. 830, relativa alle indicazioni sulle modalità attuative dell'articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 con la quale viene stabilito che le stazioni appalti sono tenute a versare a favore dell'Autorità della Vigilanza sui LL.PP. una tassa per gare variabile a seconda dell'importo dell'appalto;

Evidenziato che come previsto dall'ANAC con propria delibera 21/102/2021 n. 830, il valore del contributo da versare a suo favore, a carico degli Enti appaltanti, deve essere quantificato come segue:

- per importi compresi tra 40.000 e 150.000: contributo pari ad euro 30,00=
- per importi compresi tra 150.000 e 500.000: contributo pari ad euro 225,00=

Ritenuto pertanto di assumere l'impegno di spesa di € 30,00 a favore dell'ANAC per la corresponsione del contributo di gara a carico di questo Ente;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visti il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture" ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

Visto in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

Visti e richiamati:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- la Legge 29.12.2022, n. 197, art. 1 c. 775, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, da parte degli enti locali, al 30 Aprile 2023 e ha contestualmente autorizzato per detti enti l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

- l'art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del 17.12.2010 il CIG attribuito dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per la presente prestazione è il seguente: CIG 9636398F2E;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. "Amministrazione Trasparente");

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. Di avviare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura di gara per la fornitura e posa di serramenti presso la scuola dell'infanzia "La Gabbianella" in Comune di Piazzola sul Brenta- **CUP C34D23000030001 - CIG 9636398F2E;**
3. Di stabilire, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 quanto segue:
 - Fine del contratto: "Fornitura e posa di serramenti presso la scuola dell'infanzia "La Gabbianella";
 - Oggetto del contratto: 44221000-5 Finestre, porte e articoli affini;
 - Importi in appalto: euro 112.700,00 (euro centododocimilasettecento/00), oltre all'IVA del 22%;
 - Termine di esecuzione dei lavori: 30.06.2023;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d'uso;
 - L'obbligo di sopralluogo da parte dei partecipanti;
4. Di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante «affidamento diretto», ai sensi dell'ex art. 36 comma 2, lett A) del D.Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. B) della L. 120/2020 e dell'art. 51, comma 1 della L. 108/2021, tramite RDO evoluta sulla piattaforma MEPA
 5. Di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, dell'art. 36 comma 9bis, del D.lvo 50/2016;
 6. Di dare atto che la nuova formulazione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata tramite abrogazione del comma 5, non prevede limitazioni alla possibilità di subappalto;
 7. Di dare atto che:
 - per l'acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 indicati nell'Avviso in parola **non è indispensabile che le Amministrazioni al momento dell'avvio della procedura di acquisto dispongano di risorse finanziarie proprie in quanto l'Amministrazione comunale dispone la proposta di aggiudicazione della procedura di acquisto subordinandola alla comunicazione di concessione del contributo da parte del MITE;**
 - **la proposta di aggiudicazione non costituisce un impegno da parte del Comune nei confronti dell'operatore economico, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 07.10.2022 n. 8612) e pertanto, in caso di non assegnazione del finanziamento per esaurimento dei fondi, l'Amministrazione potrà decidere di non procedere con l'attuazione dell'intervento in parola;**
 8. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, a favore della ditta affidataria l'importo di €. 30,00;
 9. Di imputare, con riferimento all'esigibilità dell'obbligazione, la spesa complessiva di €. 30,00 Iva compresa come nella seguente tabella:

Piano Finanziario	Mi./Pr.	Cap.	Creditore	Imp./anno	Importo
1.03.02.11.999	01.06	477	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	346/2023	€ 30,00

10. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Comune;
11. Di dare atto che l'Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, nonché della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto legislativo del 27/12/2018 n. 148 e s.m.i., a pena di nullità dell'appalto;
12. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 approvata con deliberazione di C.C. n. 5 del 21.02.2022;

14. Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ora confluito nel P.I.A.O., non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore, che assorbe anche la figura di RUP, alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
15. Di dichiarare altresì che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ora confluito nel P.I.A.O., il sottoscritto Responsabile di Settore ha accertato in capo ai dipendenti assegnati al Settore che hanno preso parte al procedimento in questione l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

N:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\efficientamento energetico edifici comunali 2022\SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA LA GABBIANELLA\01. GARA\determina.docx



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 57 DEL 03/02/2023

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DELLA GARA AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DELL'ART. 51, COMMA 1 DELLA L. 108/2021, SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA GABBIANELLA" IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C34D23000030001 - CIG 9636398F2E

Piazzola sul Brenta, li 02/02/2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Dott. Gianni Bozza

Piazzola sul Brenta, li 03/02/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi
Dott. Fabio Montecchio